

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Oggetto: AUTONOME DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L'ANNO 2021.

- Considerato che in data 30 novembre 2021 si è aperta la contrattazione al fine di giungere ad un accordo per la sottoscrizione del contratto decentrato diretto alla definizione dei criteri generali per la ripartizione del FUA 2021;
- considerato che al summenzionato incontro ha partecipato la sola organizzazione sindacale CONAPO;
- considerato che in data 1° dicembre 2021 le organizzazioni sindacali FP/CGIL, CISL/FP e UIL/FPL comunicano, al Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, la loro volontà di non sottoscrivere l'ipotesi di accordo presentata dall'Amministrazione regionale per la ripartizione del FUA 2021
- considerato inoltre che la delegazione trattante di parte pubblica ha ulteriormente convocato le organizzazioni sindacali in data 22 dicembre 2021 e che in tale data anche le organizzazioni sindacali SAVT/FP e CONAPO hanno dichiarato di non voler sottoscrivere l'ipotesi di accordo in argomento;

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

decide, al fine di garantire la continuità ed il miglior svolgimento dell'attività amministrativa, di procedere, in applicazione dell'art. 10, comma 3 del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010, mediante autonome determinazioni così come segue:

TITOLO I APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 Durata

1. Il presente contratto ha durata per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021. Le disposizioni di cui al presente contratto, ove non diversamente disciplinato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 2
Norma di salvaguardia

1. I benefici economici potranno avere sospensione, totale o parziale, sia in caso di accertata esorbitanza sia in caso di modificazione delle disposizioni contenute nei contratti di primo livello.

TITOLO II
RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE

Art. 3
Ripartizione del FUA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Fondo Unico Aziendale dell'Amministrazione regionale verrà così ripartito:

PARTICOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 574.000,00
PROGETTI DI GRUPPO	€ 0
ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO	€ 250.000,00
PARTICOLARI INDENNITA' ACCESSORIE (ART. 162)	€ 0
SALARIO DI RISULTATO	€ 1.807.213,60
TOTALE	€ 2.631.213,60

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Fondo Unico del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta:

PARTICOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 19.200,00
PROGETTI DI GRUPPO	€ 0
ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO	€ 30.000,00
PARTICOLARI INDENNITA' ACCESSORIE (ART. 162)	€ 0
SALARIO DI RISULTATO	€ 434.766,00
TOTALE	€ 483.966,00

TITOLO III
ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO

Art. 4
Attività per particolari esigenze di servizio

1. L'indennità spettante per le attività per particolari esigenze di servizio deve essere corrisposta in relazione:
 - a) alla valutazione che il dirigente è tenuto ad esprimere al termine dell'anno di riferimento;
 - b) alla durata della particolare situazione/attività svolta.
2. Ogni singolo dirigente dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le valutazioni relative alle singole attività dell'anno precedente da lui conferite e la loro durata.

3. Per l'anno 2021 si finanzieranno attraverso il FUA le seguenti attività per particolari esigenze di servizio:

1) ATTIVITA' ISPETTIVE E DI SORVEGLIANZA IN AMBITO FITOSANITARIO

Ai dipendenti incaricati delle funzioni ispettive e di sorveglianza in ambito fitosanitario compete un compenso lordo pari a euro 4.00 per ogni giornata di effettivo servizio, il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tale compenso è ridotto per le assenze effettuate a qualsiasi titolo e computate a giornate intere, non spetta per i giorni di ferie, per il giorno di riposo e/o non lavorativo e per i giorni festivi qualora non lavorati.

2) ATTIVITA' COORDINAMENTO UFFICIO GARAGE

Al referente, formalmente preposto, alla programmazione delle attività del personale assegnato all'ufficio garage è riconosciuto un compenso lordo annuo pari a euro 500,00.

Tale compenso è ridotto per le assenze continuative superiori ai 30 giorni.

Il compenso in questione verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La trasmissione ,agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

3) ATTIVITA' OPERATIVE A RISCHIO ELEVATO

Al personale operante presso le strutture organizzative: Assetto idrogeologico dei bacini montani - Attività geologiche – Opere idrauliche – Sistemazioni montane - Foreste e sentieristica – Corpo Forestale della Valle d'Aosta, ogni qualvolta sia chiamato a svolgere le proprie mansioni in condizioni operative di pericolosità elevata e in assenza di dispositivi di protezione collettiva e più precisamente:

- movimentazione o svolgimento di operazioni su pendii scoscesi e/o instabili in assenza di sentieri e piste: ad esempio detriti e frane, in parete (in condizioni di esposizione al vuoto con rischi di caduta e/o pericoli oggettivi) e in alveo;
- supervisione o collaborazione alle operazioni nelle quali è previsto l'impiego di materiale esplosivo, con le relative procedure di sicurezza;
- impiego di elicottero per lavoro al gancio in operazioni di carico e scarico di materiali o attrezzature, per operazioni di ricognizione e monitoraggio di fenomeni idrogeologici potenziali o in atto ed eventi calamitosi in generale;
- imbarco e sbarco da elicottero in ambiente ostile;

è riconosciuto un compenso pari a:

- da 1 a 4 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 50,00 mensili;
- da 5 a 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 80,00 mensili;
- oltre i 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 130,00 mensili.

Il compenso complessivo verrà liquidato, in un'unica soluzione, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa.

Per il Corpo Forestale della Valle d'Aosta il compenso in questione spetta esclusivamente nel caso di utilizzo dell'elicottero per lavori al gancio.

La trasmissione ,agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

4) ATTIVITA' TECNICA RELATIVA ALLA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

Il compenso in questione è riconosciuto nell'attuale struttura dell'Amministrazione regionale all'unica figura professionale di tecnico degli incendi boschivi in quanto:

- a) responsabile del Nucleo antincendi boschivi (personale, materiali, statistiche, operatività);
- b) responsabile della formazione e dell'aggiornamento antincendio boschivo del personale (Corpo forestale, Protezione civile e Vigili del fuoco) coinvolto nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
- c) responsabile di tutte le attività operative legate allo spegnimento degli incendi boschivi ivi compreso il coordinamento dei mezzi aerei e del personale coinvolto nelle operazioni di spegnimento.

Il compenso incendi boschivi è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento nella misura fissa complessiva annuale di euro 2.000,00 lordi, che gli competono sia in virtù della responsabilità derivante dalle competenze di cui ai punti a) e b), sia in virtù della sua responsabilità in caso di incendio boschivo.

5) FUNZIONE DI REFERENTE PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE

Al personale tecnico e amministrativo inquadrato nelle categorie C2 e D della struttura Protezione civile chiamato a svolgere il servizio di referenza in relazione alla gestione delle procedure di emergenza della Protezione civile è riconosciuto, in ragione della particolarità dei compiti richiesti dal dirigente competente, un compenso lordo pari a euro 5,00 per ogni turno diurno e notturno.

Tale compenso è ridotto per le assenze effettuate a qualsiasi titolo e computate a giornate intere, non spetta per i giorni di ferie, per il giorno di riposo e/o non lavorativo e per i giorni festivi qualora non lavorati.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

6) ATTIVITA' DI CUSTODIA

Agli uscieri, ogniqualvolta svolgono il servizio di addetto all'emergenza nei luoghi di pubblico spettacolo (Salone delle manifestazioni e salette di Palazzo regionale), è riconosciuto un compenso lordo nelle seguenti misure:

- da 1 a 8 interventi al mese un compenso lordo pari a euro 50,00 mensili;
- oltre gli 8 interventi al mese un compenso lordo pari a euro 70,00 mensili.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

7) ATTIVITA' USCIERI ADDETTI ALLE ADUNANZE CONSILIARI

Agli uscieri dell'organico del Consiglio, ogniqualvolta svolgono servizio in occasione delle adunanze consiliari, è riconosciuto un compenso lordo nelle seguenti misure:

- da 1 a 4 adunanze al mese un compenso lordo pari a euro 50,00 mensili;
- oltre le 4 adunanze al mese un compenso lordo pari a euro 70,00 mensili;

in quanto si tratta di un'attività particolare che oltre al disagio orario implica incombenze diverse e più delicate che richiedono specifici percorsi formativi.

8) ATTIVITA' DI GARANZIA

Ai dipendenti operanti presso la funivia di Buisson-Chamois è riconosciuto un compenso ogniqualvolta si trovino a svolgere, a garanzia del servizio pubblico, mansioni ulteriori rispetto a quelle facenti capo al proprio profilo professionale, purché le stesse non rivestano carattere di prevalenza.

Il compenso per garanzia di servizio è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento nelle seguenti misure:

- euro 4,00 lordi a giornata al fattorino/cassiere ogniqualvolta svolga anche le funzioni di manovratore;
- euro 6,00 lordi a giornata al fattorino/cassiere e al manovratore ogniqualvolta svolgano anche le funzioni di Vice capo servizio tecnico.

La trasmissione ,agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

9) FUNZIONE DA CAPOTURNO VIGILI DEL FUOCO

Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco è riconosciuto al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia chiamato a svolgere la funzione di capoturno, assegnata nominalmente dal Comandante. Tale compenso è riconosciuto in ragione delle responsabilità operative e di controllo affidate con ordine di servizio dal Comandante.

Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco è corrisposto nella misura fissa di euro 8,00 lordi per ogni turno di 12 ore di effettivo servizio o in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento

L'individuazione del capoturno compete al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco viene erogato al vice capoturno solo in caso di assenza del capoturno secondo quanto disposto dal presente articolo.

La comunicazione del personale avente diritto al compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco compete al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

10) ATTIVITA' DI ISTRUTTORI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

Il compenso istruttori VVF è riconosciuto al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia chiamato a svolgere la funzione di istruttore/formatore alle dipendenze della scuola regionale antincendio (SRA), in ragione delle particolari responsabilità assunte dagli istruttori/formatori i quali assicurano il mantenimento della sicurezza dei discenti nel caso di esercitazioni pratiche.

Il compenso istruttori VVF è corrisposto nella misura fissa di euro 12,00 lordi per ogni giornata di corso.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento

11) ATTIVITA' LEGATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SVOLTE DALLA S.O. TEMPORANEA "EMERGENZA COVID-19 SOSTEGNO ECONOMICO AI TITOLARI DI PARTITA IVA"

Al personale assegnato alla Struttura Organizzativa in argomento in virtù del sovraccarico di lavoro richiesto al fine di poter procedere alla concessione e all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9 alla l.r. 15/2021 è riconosciuto un compenso massimo lordo complessivo pari a euro 1.000,00, commisurato all'effettivo impegno lavorativo.

Il compenso verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa. La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso compete al dirigente competente.

12) ATTIVITA' DI ARMIERE DEL CORPO FORESTALE

Il compenso in questione è riconosciuto nell'attuale struttura dell'Amministrazione regionale all'unica figura professionale di armiere presente all'interno del Corpo Forestale della Valle d'Aosta in quanto:

- intestatario in nome e per conto dell'Amministrazione regionale della licenza di collezione "Antica Zecca"(armi antiche, artistiche e rare), responsabile quindi della loro gestione amministrativa, della loro custodia, (sono detenute in vari musei sul territorio regionale) oltreché di nuove acquisizioni e/o cessioni;

- responsabile dell'armeria e del parco armi corte e lunghe, con le relative munizioni, del Corpo Forestale della VDA sia per quanto riguarda la scelta, la custodia, la gestione amministrativa e le manutenzioni, sia per gli acquisti e le cessioni;
- responsabile dell'acquisto e gestione dell'equipaggiamento operativo individuale e di reparto del CF, inteso come buffetteria, ottiche da osservazione e puntamento, visori notturni, termocamere, strumenti di autotutela, giubbetti antiproiettile, ecc;
- responsabile dell'addestramento al tiro (sia di polizia che "venatorio"), tecniche operative, difesa del personale del CF;
- docente in materia di armi e membro della commissione d'esame nei corsi per l'abilitazione venatoria e cacciatori esperti.

Il compenso è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento nella misura fissa complessiva annuale di euro 2.000,00 lordi, che gli competono in virtù delle responsabilità derivanti dalle competenze di cui ai punti precedenti.

13) ATTIVITA' TECNICHE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

Al personale assegnato alla Struttura organizzativa denominata "Motorizzazione civile" che svolge le seguenti attività :

- sedute di esami per patenti A- B- PATENTI SUPERIORI;
- sedute revisioni;
- sedute di collaudi;
- ispezioni (autoscuole, consorzi di autoscuole, agenzie di pratiche auto, officine di revisione esterne, officine abilitate per l'allestimento veicoli);
- partecipazione alla commissione medica locale;

è riconosciuto un compenso lordo giornaliero pari a euro 15.00, per ogni giorno in cui svolgono almeno una delle succitate attività.

Le prenotazioni relative alle sedute per revisioni , collaudi ed esami mattutine devono essere di almeno 7/10 autoveicoli.

Le prenotazioni relative alle sedute per revisioni , collaudi ed esami pomeridiane devono essere di almeno 4 autoveicoli.

Le sedute spot da 1-2 veicoli o da un candidato (la singola revisione straordinaria di un veicolo, il collaudo di mezzo per disabili, le revisioni patenti) non vengono conteggiate come seduta.

Le sedute di teoria (esami teoria patenti A-B, esami teoria patenti superiori C-CE-D-DE, esami teoria KA-KB-ADR e CQC) non vengono conteggiate come sedute.

Il compenso verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa.

La trasmissione ,agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

14) PRONTA DISPONIBILITA'

Compenso per la pronta disponibilità

1. Il compenso per la pronta disponibilità, riconosciuto, nell'ambito delle attività per particolari esigenze di servizio, al personale addetto alla viabilità, è destinato a compensare il dipendente che, su base volontaria ovvero su specifico ordine di servizio, è disponibile all'effettuazione del servizio di sgombero neve e di vigilanza delle ditte esterne e delle condizioni meteorologiche con conseguente attivazione del servizio in questione.

2. Il compenso per la pronta disponibilità è corrisposto mensilmente, per il periodo 1° ottobre-30 aprile di ogni anno, nelle seguenti misure:

Numero ore	Importo mensile lordo
Da 0 a 35 ore	40
Oltre 35 e fino a 70 ore	80
oltre 70 e fino a 105 ore	115
Oltre 105 e fino a 140 ore	155
Oltre 140 e fino a 175 ore	190
Oltre 175 e fino a 210 ore	230

3. Il compenso per la pronta disponibilità non è cumulabile con l'indennità di reperibilità.
4. Ai fini della corresponsione del compenso per la pronta disponibilità vengono considerate anche le ore di lavoro straordinario prestate nei turni di disponibilità.
5. Il personale non può essere collocato in pronta disponibilità per un numero di ore superiori a 210 ore nel mese.

Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo

1. Fermo restando che il personale non può essere collocato in pronta disponibilità durante il giorno di riposo, in casi eccezionali, al personale che per il servizio di sgombero neve e di vigilanza non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 127, comma 2. lett. b) del Testo Unico delle categorie del 13 dicembre 2010, con diritto al riposo compensativo da fruire entro i 15 giorni successivi o su richiesta del dipendente, in deroga alle norme che regolano l'istituto, entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. Tale maggiorazione è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. Il relativo trattamento economico non incide sul FUA.

Ferie

1. Al personale interessato dal servizio di sgombero neve è garantita, a richiesta del dipendente, la fruizione di almeno una settimana di ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel periodo dal 1° ottobre-30 aprile di ogni anno. Fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 51 del Testo Unico delle categorie del 13 dicembre 2010.

Periodo massimo di lavoro

1. Data la specificità del servizio di sgombero neve, rientrante nella categoria dei lavori e/o prestazioni discontinui per cui è prevista l'esclusione dei limiti legali dell'orario, ma considerata comunque la necessità di migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza, si considera opportuno stabilire una regolamentazione della durata massima del lavoro e, pertanto:
- a) il periodo massimo di lavoro continuativo non può superare, di norma, le quindici ore giornaliere e in esse risulta compreso il normale orario di lavoro;

- b) il conducente deve intercalare ad un periodo di cinque ore continue di guida, interruzioni di trenta minuti a meno che lo stesso non inizi il periodo di riposo.

Riposo giornaliero

1. Nell'arco delle ventiquattro ore il dipendente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di undici ore che possono essere ridotte a nove per non più di tre volte alla settimana ed a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva.

Piano annuale di lavoro

1. L'Amministrazione regionale si impegna a fornire il calendario relativo allo sgombero neve entro il 15 settembre di ciascun anno.

Orario di lavoro settimanale

1. L'orario di lavoro settimanale si sviluppa di norma su 5 giorni lavorativi, durante il periodo di pronta disponibilità può eccezionalmente svilupparsi su 6 giorni lavorativi. In tal caso tutti gli istituti contrattuali legati ai giorni lavorativi, quali, a titolo esemplificativo, il congedo ordinario, verranno riproporzionati arrotondando per eccesso le frazioni orarie.

TITOLO IV

DESTINAZIONE INCREMENTI DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 5

Indennità di ordine pubblico

1. In applicazione dell'articolo 155, comma 4 del Testo Unico delle Categorie del 13/12/2010, come modificato dall'articolo 20 dell'Accordo del 07.12.2017, viene erogata l'indennità di ordine pubblico la quale è riconosciuta, al personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta avente qualifica di Agente di pubblica sicurezza, ogni qualvolta sia chiamato, tramite ordinanza della Questura, a partecipare ai servizi di ordine pubblico.
2. L'indennità di ordine pubblico fuori sede è corrisposta per ciascun turno di servizio della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica lorda di euro 26,00.
3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica lorda di euro 13,00.
4. Nel caso di uno o più spostamenti fuori sede, senza rientro nell'ufficio di appartenenza, il servizio deve considerarsi continuativo.
5. Qualora il servizio di ordine pubblico, sia in sede che fuori sede, comporti una durata inferiore alle quattro ore consecutive non potrà essere riconosciuta alcuna indennità di ordine pubblico ad eccezione di quei particolari servizi che richiedono necessariamente lo

svolgimento dell'attività a ridosso delle ore 24 (a titolo esemplificativo: inizio servizio ore 21, termine servizio ore 01 del giorno successivo).

6. Le indennità di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.
7. In caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di ordine pubblico fuori sede è ridotta del trenta per cento. Viene considerato "con pernottamento", anche se non concretamente effettuato, il servizio che comprenda per intero il periodo orario dalle ore 22 alle ore 05 del giorno successivo.
8. Al personale in servizio di ordine pubblico fuori sede il vitto e l'alloggio sono forniti dall'Amministrazione regionale.
9. Le risorse per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, trasferite dallo Stato per la prestazione della specifica funzione all'Amministrazione regionale, incrementano il Fondo unico aziendale con vincolo di destinazione al personale interessato. Comunque l'erogazione dell'indennità è subordinata al trasferimento delle relative risorse da parte dello Stato.

La Delegazione di parte pubblica

Angela BATTISTI

Alessandra MORANDINI

Stefania FANIZZI

Christine PERRIN
